

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVETTI MASSIMILIANO

Nella seduta del 11/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

Nel 2004 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente – nella qualità di mandatario della banca erogatrice – un contratto di finanziamento contro cessione *pro solvendo* del quinto del suo stipendio, per un importo lordo di € 36.000,00, rimborsabile in n. 120 rate dell'importo unitario di € 300,00.

Nel mese di febbraio 2012, a fronte della richiesta del ricorrente, parte resistente gli comunicava il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento, che il ricorrente procedeva ad effettuare corrispondendo l'importo di € 8.470,64.

Con reclamo del 26 maggio 2014, il ricorrente contestava il conteggio estintivo, chiedendo il rimborso della somma complessiva di € 2.090,74 a fronte delle commissioni bancarie e di intermediazione e dei costi assicurativi a lui addebitati.

In mancanza di positivo riscontro da parte della convenuta, con ricorso presentato il 22 luglio 2014, il cliente si rivolgeva quindi all'Arbitro Bancario

Finanziario, contestando il mancato rimborso di quota parte del premio assicurativo e delle anzidette commissioni a lui addebitate e richiedendo quindi la corresponsione dell'importo già richiesto, oltre al rimborso delle spese legali quantificate in € 200,00.

La parte resistente si costituiva in giudizio contestando tutte le domande dispiagate nel ricorso ed evidenziando di aver già presentato al ricorrente, infruttuosamente, una proposta transattiva.

Diritto

1. L'oggetto della presente controversia concerne le contestazioni mosse dal ricorrente rispetto alle somme asseritamente non stornate dalla banca all'atto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato *inter partes*.

2. Le contestazioni mosse dal ricorrente circa la correttezza e legittimità del conteggio di estinzione sono fondate.

Il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato è previsto dall'art. 125-*sexies* TUB, norma più volte ritenuta inderogabile dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2144 del 14 ottobre 2011) e la cui piena applicabilità al contratto *de quo* non può revocarsi in dubbio.

In proposito, acquista primario rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante l'intervenuta cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere (cfr. il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

3. Il conteggio estintivo del febbraio 2012 formulato dalla parte resistente ricomprende somme già corrisposte dal cliente a fronte di attività non eseguite dalla controparte al momento della estinzione del finanziamento in essere. Come chiarito, l'intermediario non può trattenere tali somme, essendo esse relative a prestazioni delle quali il cliente non ha potuto usufruire.

In ordine alle commissioni bancarie e di intermediazione, dalla documentazione contrattuale versata in atti non emerge con la necessaria chiarezza l'asserita loro natura di costi "*up front*". Le indicazioni contenute nel contratto, cioè, non forniscono chiara rappresentazione delle componenti degli oneri commissionali fatti gravare sul ricorrente e disattendono le istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia secondo le quali gli intermediari sono tenuti ad evidenziare, nei contratti e nei fogli informativi per la clientela, "*le commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo*" proprio in vista dei rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti (cfr. Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011).

In assenza della necessaria trasparenza, il Collegio ritiene quindi, in conformità al suo consolidato orientamento (v. Collegio di Roma, decisione n. 519/2015, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso *pro quota* delle commissioni bancarie e di intermediazione corrisposte all'atto della conclusione del contratto e, nell'impossibilità di enucleare la parte di esse soggetta maturazione nel corso del tempo, che gli importi da retrocedere debbano essere determinati applicando il metodo di calcolo *pro rata temporis* rispetto all'intero ammontare versato.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al finanziamento si osserva che anche su questo punto si è formato un consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui, giusta il disposto dell'art. 125-*sexies* TUB, l'obbligo di restituzione fa comunque carico al finanziatore, secondo un metodo di calcolo proporzionale del relativo ammontare (v. sul punto decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, alle cui motivazioni si fa rinvio).

Il ricorrente ha dunque diritto di vedersi risarcire, da parte della banca, proporzionalmente alla durata del finanziamento, i costi assicurativi che ha affrontato.

4. Con riguardo alla quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla banca, in conformità al pacifico orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. già Collegio di Roma, decisione n. 962 del 30 marzo 2012), occorre procedere alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti per il numero totale delle rate in cui era articolato il finanziamento. Si otterrà così l'importo *pro rata* degli oneri accessori non imputabili al consumatore.



Seguendo tale consolidato metodo, l'importo che dev'essere corrisposto al ricorrente è articolato come segue.

<i>n. rate del prestito (120) n. rate a scadere n.27 (n. 93 pagate)</i>	<i>Totale</i>	<i>Rimborso effettuato</i>	<i>Metodo pro /quota</i>	<i>Oneri ancora da retrocedere</i>
<i>Commissione bancaria</i>	1.654,70		372,31	372,31
<i>Commissioni di intermediazione di cui 1.440 all'agente</i>	5.794,06	40,50	1.303,66	1.263,16
<i>Costi assicurativi</i>	911,43+1.110,97= 2.022,40		455,04	455,04
TOTALE				<u>2.090,51</u>

Ne consegue che il ricorrente ha diritto di ricevere dalla resistente l'importo complessivo di € 2.090,51.

5. Il Collegio dispone, infine, che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 200,00 a titolo di ristoro delle spese di assistenza professionale.

6. In conclusione, l'intermediario resistente dovrà corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 2.090,51, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo all'effettivo saldo, nonché € 200,00 per spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di Euro 2.090,51 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l'importo di Euro 200,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS